

Fondo pluriennale vincolato: la novità per la copertura finanziaria

<http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/>

di Marco Rossi

(articolo a libero accesso sul sito indicato)

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal "fondo pluriennale vincolato", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità. Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un "un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata".

Caratteristiche

Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo poi trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata, in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Nell'ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in corso.

Funzione

Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcune funzioni fondamentali nell'ambito della nuova contabilità armonizzata:

- 1) garantisce la copertura finanziaria (integrale) delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
- 2) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
- 3) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;
- 4) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
- 5) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- 6) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascuna unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).

Operazioni

Tale fondo, sulla base sempre dei principi contabili, sorge in alcuni casi ben precisi, che pongono l'esigenza di attivare una correlazione tra fonti e impieghi ovvero ad assicurare la copertura finanziaria di spese attribuite (anche in relazione al riaccertamento) a esercizi successivi rispetto a quello di accertamento dell'entrata.

In ogni caso, l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata (in un determinato esercizio) è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Investimenti

Una prima tipica operazione da cui scaturisce l'esigenza di alimentare il fondo pluriennale vincolato è rappresentato dalla realizzazione degli investimenti, nell'ipotesi che la spesa relativa sia in tutto o in parte esigibile in esercizi successivi rispetto a quello in cui è avvenuto l'accertamento dell'entrata (sempre secondo il criterio dell'esigibilità).

In questa ipotesi il fondo ha la finalità di rispondere a una specifica indicazione del principio della contabilità armonizzata, a mente della quale "a copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base di un obbligazione giuridica perfezionata o di una legge di autorizzazione all'indebitamento".

Al momento dell'attivazione, infatti, l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantisce l'accantonamento delle risorse necessarie per la "copertura" degli stati di avanzamento lavori che diventeranno esigibili successivamente, rispettando altresì quanto disposto dal nuovo articolo 200 del Tuel (come modificato dal Dlgs 126/2014), secondo cui "per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche".

Entrate correnti vincolate

Una seconda tipologia di fattispecie da cui può sorgere l'esigenza di utilizzare il fondo pluriennale vincolato è correlata alla gestione delle entrate correnti a specifica destinazione (come ad esempio i trasferimenti finalizzati o le entrate derivanti dalla violazione del Codice della Strada), ovviamente sempre con la condizione che le spese risultino esigibili in un esercizio successivo rispetto all'entrata. In questo caso, l'obiettivo prioritariamente perseguito è rappresentato dall'esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione, mantenendo la correlazione tra la spesa e la fonte di finanziamento, anche in chiave temporale in funzione dell'imputazione contabile eseguita delle poste.

Riaccertamento

Ancora, e si tratta della terza fattispecie, la costituzione del fondo pluriennale vincolato è necessaria in corrispondenza delle attività di riaccertamento ordinario e straordinario. Quest'ultimo, in particolare, costituisce un adempimento da realizzare entro il 30 aprile 2015 per effettuare l'"ingresso" nella nuova contabilità armonizzata e risulta particolarmente importante in quanto conduce alla determinazione del "fondo pluriennale vincolato" iniziale, da iscrivere in entrata nel bilancio 2015 (per gli enti che accedono in tale esercizio al nuovo sistema contabile), in misura pari alla differenza tra i residui passivi reimputati ed i residui attivi reimputati sempre seguendo la logica dell'"esigibilità".

E' importante sottolineare che, in questo ambito, la costituzione del fondo pluriennale vincolato deve avvenire a prescindere dal vincolo caratterizzante le entrate utilizzate, al fine di evitare possibili comportamenti elusivi e di garantire che le spese originariamente imputate ad un

determinato esercizio mantengano la medesima fonte di finanziamento.

In tal senso, del resto, si esprimono esplicitamente i principi contabili (punto 5.4), che precisano che "prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria".

Specifiche operazioni

In aggiunta, l'utilizzazione e costituzione del fondo pluriennale vincolato si rende indispensabile laddove richiesto esplicitamente dai principi contabili, anche in assenza di specifico vincolo di destinazione caratterizzante le entrate, ovviamente laddove la spesa sia collocata contabilmente in un esercizio successivo rispetto a quello di assunzione del provvedimento di impegno.

E' il caso, ad esempio, del fondo incentivante del personale, per cui il principio contabile prevede che la quota esigibile nell'esercizio successivo a quello di riferimento (in quanto correlata alla produttività ed ai conseguenti meccanismi di valutazione della performance) sia allocata, nella prima annualità, proprio nel fondo pluriennale vincolato, allo scopo di garantire la certezza del correlato finanziamento.

Gestione

Dal punto di vista gestionale, infine, è utile ricordare che in relazione agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolati, non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e che lo stesso fondo risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, con l'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correlati

[Personale](#)

12 Novembre 2014

[Dirigenti, dalla Corte dei conti «sì» ai rinnovi senza concorso](#)

[Sviluppo e innovazione](#)

30 Novembre 2014

[La Consulta cancella l'aiuto regionale abruzzese mirato alla promozione dell'aeroporto](#)

[Fisco e contabilità](#)

12 Novembre 2014